

A

Decreto federale sul freno all'indebitamento

Disegno

del

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 2000¹,
decreta:*

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 126 Gestione finanziaria

¹ La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate.

² L'importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica.

³ In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l'importo massimo di cui al capoverso 2 può essere aumentato adeguatamente. L'Assemblea federale decide in merito all'aumento conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera c.

⁴ Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l'importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi.

⁵ La legge disciplina i particolari.

Art. 159 cpv. 3 lett. c (nuovo) e cpv. 4

³ Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:

- c. l'aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell'articolo 126 capoverso 3.

⁴ L'Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso 3 lettera b.

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

2252

¹ FF 2000 4047